

FIRMATA
DIGITALMENTE
19/7/2018
PACT. 4849/2018
DEL 19/7/2018

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA ,**

LA REGIONE PIEMONTE,

**IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E
LA LIGURIA,**

LA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITA' DI RACCORDO E
COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI
PER MINORI**

SUL TERRITORIO DEL PIEMONTE

TRA

La Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura Minorenni", con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, n. 325 (codice fiscale 96634950016), nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Anna Maria Baldelli, nata a Pinerolo (TO), il 22 febbraio 1954, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Procura Minorenni;

E

La Regione Piemonte –con sede legale in Torino – P.zza Castello 165 (codice fiscale 80087670016), nella persona dell'Assessore alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa, Prof. Augusto Ferrari, nato a Novara, il 5 luglio 1965 e dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità, Dr. Antonio Saitta, nato a Raddusa (CT) il 15 luglio 1950, domiciliati per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede della Regione Piemonte, P.zza Castello 165, Torino;

E

Il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria di seguito denominata "Centro di Giustizia Minorile" con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 327, Torino (codice fiscale 97566240012) nella persona del Dr. Paolo Attardo, nato a Noto (SR), il 16 dicembre 1952, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede del centro per la Giustizia Minorile, Torino;

E

La Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di seguito denominata "Garante", nella persona della Dr.ssa Rita Turino, nata a Montiglio (AT), il 24 maggio 1951, domiciliata ai fini del presente protocollo presso la sede del Consiglio regionale, Piazza Solferino 22 Torino;

PREMESSO CHE:

Il 3° comma dell'art. 9 della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo;

- *la Legge Regionale n. 1 dell'8/01/2004 stabilisce, all'art. 26, che la funzione di vigilanza, espletata dalle Commissioni territorialmente competenti, consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;*
- *La LR n. 31 del 9 dicembre 2009 "Istituzione del garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza", prevede, all'art. 2 comma 1, lettera g), che il Garante "concorre anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 ...", alla successiva lettera i) che il Garante "concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato"; ed infine alla lettera m) del medesimo comma, che il Garante "svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del TM";*

Il D.P.R. 448 del 22/09/1988 e il D.Lgs. n.272 del 28/07/1989, e la Legge 117 del 11/08/2014 prevedono che il Centro di Giustizia Minorile, per il tramite dei propri servizi minorili (tra cui gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti Penali per i Minorenni, i Centri di Prima Accoglienza) sia chiamato a dare esecuzione ai

provvedimenti in ambito penale di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni a carico di minori e giovani adulti fino al compimento del venticinquesimo anno di età; il D.Lgs. n.272 del 28/071989 all'art. 10 definisce altresì i criteri gestionali e organizzativi a cui le comunità, che stipulano convenzioni con il Centro di Giustizia Minorile, devono rispondere;

il soggetto minorenni differisce notevolmente dall'adulto e necessita di un servizio di accoglienza, educativo e di cura il più possibile aderente a un modello relazionale/familiare funzionale al suo benessere psicofisico e che la verifica di tale funzionalità tanto più risulta efficace, quanto più si basa su un'azione integrata dei diversi soggetti che hanno competenza sulla materia;

- la Procura per i Minorenni, la Regione Piemonte e il Centro di Giustizia Minorile, auspicano di poter individuare ed attivare modalità operative strutturate per garantire, nel rispetto dei reciproci mandati istituzionali, un proficuo scambio di informazioni e collaborazione attiva, funzionale ad innalzare gli standard qualitativi delle Comunità per Minori sotto il profilo sia organizzativo sia strutturale e conseguentemente la qualità dell'ambiente di vita dei minori collocati in comunità;*

VISTA

- *la normativa nazionale sulla materia e, in particolare, l'art. 6 comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; la normativa regionale e, in particolare, la D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15/03/2004", che ridefinisce le tipologie di struttura per minori e i relativi requisiti strutturali e gestionali; la D.G.R. 124-18354 del 14 aprile 1997 "Indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza, in materia socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 62/95 modificato dalla L.R. 5/97" ed anche la DGR 28/10/2013 n. 24-6579 "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in*
- *ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della DGR n. 57-13642 del 22/03/2010", che approva le linee guida per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Commissioni di Vigilanza delle ASL in materia di strutture sanitarie private;*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo ha come oggetto la collaborazione tra la Procura Minorenni, e la Regione Piemonte, la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza il Centro di Giustizia Minorile, in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori e giovani adulti.

Tale collaborazione tende a:

- rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa, ma operanti su un obiettivo comune;
- potenziare gli esiti dell'attività di controllo sulle strutture autorizzate, così da consentire di valorizzare quelle che garantiscono un tangibile intervento educativo e di aiuto alla crescita dei minori e di promuovere il miglioramento della qualità complessiva del sistema di accoglienza;
- promuovere un sistema per la ricognizione delle presenze nelle strutture autorizzate e per il raccordo e la condivisione delle informazioni detenute dai firmatari e dalle Commissioni di Vigilanza, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- favorire l'emersione di eventuali strutture che ospitano minori senza alcun titolo.

Fine ultimo della collaborazione è garantire un'azione sinergica e integrata, che tenda alla tutela del maggior benessere psicofisico possibile dei minori ospitati presso le strutture residenziali per minori.

ART. 2

Modalità di effettuazione

La collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di dati, nel rispetto delle reciproche competenze e della privacy dei minori ospiti. Si concretizza nella costituzione di un tavolo che si riunisce a cadenza almeno trimestrale e preferibilmente mensile di confronto e coordinamento tra le parti, con il coinvolgimento delle Commissioni di Vigilanza e dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Torino.

ART. 3

Impegni comuni

Le parti si impegnano a:

- curare la raccolta dei dati disponibili relativi all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante e di disporre di dati certi in un arco temporale significativo;
- comunicarsi reciprocamente i dati e le informazioni relative alle Comunità, anche in esito alle ispezioni/sopralluoghi effettuati;
- costruire procedure idonee alla diffusione a tutti i servizi (sociali e sanitari) regionali, competenti per il collocamento dei minori nelle comunità a valenza sociale o sanitaria, della documentazione relativa alla situazione delle strutture, rilevata attraverso le ispezioni effettuate dagli organi competenti;
- concordare le date degli incontri periodici e parteciparvi, preparando il materiale utile a un confronto attivo e fruttuoso;
- condividere criteri e parametri per omogeneizzare l'attività di vigilanza sulle strutture per i minori - definire le informazioni e i dati di reciproco interesse che ogni Commissione di Vigilanza deve rilevare in occasione dello svolgimento delle attività di competenza;
- condividere strategie e procedure volte, da un lato, a fronteggiare le criticità rilevate nelle strutture, e dall'altro, a monitorare e sostenere azioni migliorative messe in atto dalle stesse;
- condividere all'interno del tavolo le buone pratiche messe in atto dalle comunità

ART. 4

Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni

In particolare, la Procura Minorenni si impegna a segnalare alle Commissioni di Vigilanza, alla Regione Piemonte, al Centro di Giustizia Minorile ed alla Garante regionale per

l'Infanzia e l'Adolescenza gli esiti della propria attività ispettiva, evidenziando le eventuali criticità riscontrate per le valutazioni di competenza.

ART. 5

Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in collaborazione con la Garante Regionale per l'Infanzia l'Adolescenza, si impegna a:

- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate all'implementazione delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e smi;

La Regione Piemonte, inoltre, si impegna a:

- dare indicazioni alle Comunità affinché comunichino, mensilmente (entro il 5 di ogni mese), il numero e l'elenco degli ospiti alla Commissione di Vigilanza competente per territorio; tali elenchi dovranno essere raccolti e trasmessi mensilmente dalle rispettive Commissioni di Vigilanza alla Procura Minorenni;
- stimolare le Commissioni di Vigilanza, affinché forniscano alla Procura Minorenni, alla Regione Piemonte e al Centro di Giustizia Minorile un elenco (denominazione Comunità, indirizzo, indicazione della Società/cooperativa/Ente gestore ed indicazione della sede legale, generalità del rappresentante legale, recapiti tel/fax/e-mail/PEC) delle strutture residenziali per minori di propria competenza, e comunichino le eventuali modifiche, nonché copia dei Verbali delle attività ispettive.

ART. 6

Impegni del Centro di Giustizia Minorile

Il Centro per la Giustizia Minorile si impegna a:

- comunicare alla Procura Minorenni, alla Regione Piemonte e alla Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza per il tramite dei servizi minorili di propria competenza;
- collaborare alla circolarità delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, e curarne la diffusione tra gli operatori dei propri servizi che sono chiamati a seguire e monitorare i percorsi dei minori sottoposti a procedimento penale;
- fornire informazioni in merito all'evoluzione della tipologia dell'utenza in carico alla Giustizia Minorile.

ART .7

Impegni della Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

La Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza si impegna a:

- condividere con Procura Minorenni, la Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile e le Commissioni di Vigilanza le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle funzioni di propria competenza, ai sensi della LR 31/2009, evidenziando eventuali criticità e condividendo eventuali buone prassi da promuovere;
- collaborare con la Regione Piemonte nella realizzazione delle seguenti attività:
- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate all'implementazione delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e smi.

ART. 8

Corrispettivi economici

Il presente protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti.

ART. 9

Efficacia

Il presente protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione per la durata di tre anni e sarà rinnovato alla scadenza mediante atto formale, non comportando alcun onere di spesa a carico delle parti.

In caso di violazione degli impegni di cui al presente protocollo, lo stesso perderà immediatamente efficacia e ciascuna parte sarà liberata dai relativi impegni, previa contestazione in contraddittorio delle inadempienze.

ART. 10

Norma finale

Il presente protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 4 della tariffa, parte II, del DPR 131/1986 e s.m.i.

Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni:
Il Procuratore della Repubblica
AnnaMaria Baldelli

Per la Regione Piemonte:
Gli Assessori delegati
Augusto Ferrari
Antonio Saitta

Per il Centro per la
Giustizia Minorile
Il Direttore
Paolo Attardo

La Garante Regionale
per l'Infanzia e l'Adolescenza
Rita Turino

ALLEGATO

PROSPETTO CONTATTI

*PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE per i MINORENNI
del Piemonte e Valle d'Aosta*

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>

PROSPETTO CONTATTI

*COMMISSIONE di VIGILANZA
di*

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>